

COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

*APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 37 DEL 30/12/2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 24 DEL 28 DICEMBRE 2011 - TESTO COORDINATO*

S O M M A R I O

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 1 Bis Classificazione del Comune
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Limitazioni e deroghe.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

- Art. 4 Ambito di applicazione e gestione del servizio.
- Art. 5 Funzionario Responsabile.
- Art. 6 Presupposto dell'imposta.
- Art. 7 Soggetto passivo dell'imposta.
- Art. 8 Obbligo della dichiarazione.
- Art. 9 Casi di omessa dichiarazione - Sanzioni.
- Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta.
- Art. 10 Bis Maggiorazione di imposta
- Art. 11 Pagamento dell'imposta.
- Art. 12 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale.
- Art. 13 Rettifica ed accertamento d'ufficio.
- Art. 14 Contenzioso.
- Art. 15 Tariffe.
- Art. 16 Riduzioni tariffarie.
- Art. 17 Esenzioni dall'imposta.
- Art. 18 Divieti generici.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Art. 19 Ambito di applicazione e Gestione del servizio.
- Art. 20 Funzionario Responsabile.
- Art. 21 Definizione e finalità del servizio.
- Art. 22 Soggetto passivo dell'imposta.
- Art. 23 Superficie degli impianti e caratteristiche.
- Art. 24 Ripartizione della superficie degli impianti.

- Art.25 Modalità per le pubbliche affissioni.
- Art.26 Consegna del materiale da affiggere.
- Art.27 Tariffe.
- Art.28 Riduzione dal diritto.
- Art.29 Esenzione dal diritto.
- Art.30 Pagamento del diritto e recupero delle somme.
- Art.31 Gestione contabile delle somme riscosse.
- Art.32 Contenzioso.
- Art.33 Sanzioni amministrative ed interessi.
- Art.34 Divieti generici.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

- Art.35 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art.36 Quantità degli impianti pubblicitari
- Art.37 Autorizzazione
- Art.38 Domanda e documentazione
- Art.39 Autorizzazioni non necessarie
- Art.40 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art.41 Materiale pubblicitario abusivo
- Art.42 Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari
- Art.43 Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.44 Nome finali
- Art.45 Abrogazioni delle precedenti disposizioni
- Art.46 Pubblicità del Regolamento
- Art.47 Variazione del Regolamento
- Art. 48 Entrata in vigore

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale, anche al fine di tutelare i valori storico-architettonici nonché paesaggistici del Comune di San Vittore del Lazio, l'applicazione dell'imposta di pubblicità nonché dei diritti sulle pubbliche affissioni a norma del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, *nonché del vigente codice della strada e piano generale per la riorganizzazione degli impianti pubblicitari.*

2. Il Piano Generale degli Impianti determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi esposti su proprietà pubbliche o private.

3. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti attraverso la determinazione delle caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di affissione, è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica. Il Piano Generale Impianti indica inoltre la parte di impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

Art. 1 bis

Classificazione del Comune

(Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Vittore del Lazio ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni appartiene alla V^a classe, essendo la popolazione residente al 31/12/2010, costituita da n. 2735 abitanti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai messaggi istituzionali, pubblicitari, commerciali e privati nonché all'arredo urbano e sono sottoposte alla seguente definizione:

Fuori dal Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.

All'interno del Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale in materia fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Ai fini del presente regolamento, si applica la **Perimetrazione del Centro Urbano** stabilita con Deliberazione della Giunta Municipale ai fini del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Limitazioni e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato; detti mezzi devono essere posizionati a debita distanza dall'apparato radicale di alberi e/o arbusti insiti sul pubblico suolo; tale distanza non potrà essere comunque inferiore a ml. 3.00 calcolata dal colletto dell'albero o arbusto al limite della buca approntata per il sostegno dei mezzi pubblicitari;

3. E' vietata ogni forma di pubblicità lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico nonché sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico.

4. E' vietata ogni forma di pubblicità in prossimità di Chiese e cimiteri.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 4

Ambito di applicazione e gestione del Servizio

1. La pubblicità esterna è soggetta, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod., ad una imposta a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

2. Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta o a mezzo concessione affidata a apposita ditta autorizzata ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

3. *Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.*

4. *In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.*

Articolo 5

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare, al Servizio Tributi, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione. 2. Con la stessa relazione dovranno essere proposte eventuali iniziative, non di sua competenza ma, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

3. Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi con proprie determinazioni

4. *Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.*

Articolo 6

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione dei messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Articolo 7

Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario (*in caso di gestione in concessione*); *la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.*
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 9

Casi di omessa dichiarazione - Sanzioni

1. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - effettuata con veicoli;
 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente o lampeggiante o similare;

2. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod., la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
- effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - effettuata con palloni frenanti e simili o mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
3. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme regolamentari valgono le disposizioni prescritte dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché le prescrizioni stabilite dal Consiglio Comunale, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 473/97, in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i **mezzi pubblicitari polifacciali** l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandiere e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 10 bis

Maggiorazione di imposta

1. *Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del Decreto).*

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. *La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).*
3. *La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).*

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc. comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti esimili su apposite strutture. (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

Articolo 11

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,38.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Articolo 12

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o nel caso di affidamento il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dal concessionario.

Articolo 14

Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste.

2. *Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in considerazione dell'importanza delle località e che tratti della viabilità che le attraversa sono dichiarati "traversa interna", è istituita la categoria speciale lungo la fascia della SR Casilina e della SR Valle del Garigliano con la relativa applicazione della maggiorazione del 150% della tariffa base;*

3. *In conformità a quanto disposto al punto 1.3 del vigente "Piano generale degli impianti pubblicitari", agli effetti dell'applicazione della tariffa limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio comunale è suddiviso in tre zone:*

Zona A: nucleo storico, corrispondente alla vigente delimitazione del Centro storico;

Zona B a Categoria Speciale: Area a prevalente destinazione residenziale commerciale e di servizi, comprendente la SR Casilina, la SS 430 Valle del Garigliano;

Zona C: Tratto della SP 83 di accesso al Capoluogo, dal Bivio con la SR Casilina fino alla biforcazione tra via G. Marconi e via Canalari.

4. *Le insegne di esercizio ricadenti nella zona B a Categoria speciale sono assoggettate alle maggiorazioni ordinarie ed escluse dall'applicazione della maggiorazione del 150% della tariffa base;*

5. Un esemplare della tariffa, allegato alla delibera della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe ai sensi della vigente normativa, deve essere disponibile nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa facilmente essere consultato da chi vi abbia interesse.

Articolo 15 bis

Regime autorizzatorio e canone a tariffa

1. *Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune si riserva la facoltà di sottoporre le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, attualmente assoggettate all'applicazione all'imposta sulla pubblicità, ad un regime autorizzatorio e al pagamento di un canone in base a tariffa.*

Articolo 16

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 17

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle prestazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

2. L'imposta non è dovuta per le **insegne di esercizio di attività commerciale** o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, **di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati**.

Articolo 18

Divieti generici

1. Per quanto riguarda la gestione dell'imposta di pubblicità valgono le limitazioni previste all'art.3 del presente regolamento.

CAPO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 19

Ambito di applicazione e gestione del Servizio

1. Le pubbliche affissioni sono soggette, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. , ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta o a mezzo concessione affidata a apposita ditta autorizzata a norma degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 20

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario responsabile, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare al Servizio Tributi una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la stessa relazione dovranno essere proposte eventuali iniziative, non di sua competenza ma, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
3. Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. *Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.*

Articolo 21

Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 22

Soggetto passivo dell'imposta.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 23

Superficie degli impianti e caratteristiche.

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

2. L'Ente si riserva la facoltà di rideterminare le caratteristiche, la superficie e la localizzazione di ciascun impianto ivi compresa la conferma o modifica della localizzazione degli impianti esistenti, uniformandoli per modelli, strutture di sostegno e colori, distinti per tipologia.

Articolo 24

Ripartizione della superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale, e comunque prive di rilevanza economica:

non meno del 30% della superficie complessiva;

a) alle affissioni di natura commerciale:

non meno del 60% della superficie complessiva;

b) alle affissioni relative agli avvisi funebri:

non meno del 10% della superficie complessiva;

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 25

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 26

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati all'Ufficio competente.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 27

Tariffe

1. Per il servizio delle **pubbliche affissioni è dovuto un diritto** nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Una copia della tariffa, *approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 15*, deve essere disponibile nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa facilmente essere consultato da chi vi abbia interesse.

Articolo 28

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 29

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30

Pagamento del diritto e recupero delle somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod..
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m..

Articolo 31

Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo è personalmente responsabile di rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Articolo 32

Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33

Sanzioni amministrative ed interessi

1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme regolamentari valgono le disposizioni prescritte dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. nonché le prescrizioni stabilite dal Consiglio Comunale, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 473/97, in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 34

Divieti generici

1. Per quanto riguarda la gestione dell'imposta di pubblicità valgono le limitazioni previste all'art.3 del presente regolamento.

CAPO IV

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

Articolo 35

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati e utilizzati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nel vigente **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2008.

Art. 36

Quantità degli impianti pubblicitari

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nel "Piano Generale degli Impianti".

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

APPENDICE ALL'ARTICOLO 36

SINTESI DEL CONTENUTO DEL **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI** APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3/2008.

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI – dall'art. 35 all'art. 47

Gli articoli dal n. 35 fino all'art. 47, così come descritti dall'indice del presente Regolamento, **sono soppressi e sostituiti dai corrispondenti articoli del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2008.

"1.4 Definizione degli impianti pubblicitari

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 39 D.Lgs 285/92, dall'art. 134 D.P.R. 495/92, dall'art 37 D.P.R. 610/96, di manufatti a supportare messaggi nelle tipologie quali pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione diretta e pubblicità esterna.

Dal punto di vista della durata degli impianti pubblicitari si distinguono in :

- **Impianti pubblicitari permanenti** realizzati con manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, e comunque esposti al pubblico per periodi di tempo superiori a novanta giorni.
- **Impianti pubblicitari temporanei** realizzati con manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, dalle caratteristiche costruttive e dalle modalità di posa in opera non superiore a novanta giorni.

Le presenti disposizioni tecniche di attuazione sono applicabili agli impianti pubblicitari a prescindere dalla loro natura permanente o temporanea.

Dal punto di vista della funzione gli impianti pubblicitari si distinguono in:

Impianti di pubblicità esterna (PE): gli impianti destinati alla pubblicità effettuata direttamente sul manufatto senza sovrapposizione di altri elementi.

Impianti di pubblica affissione (PA): gli impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei da destinare alle affissioni di natura sociale ed istituzionale o prive di rilevanza economica o a carattere commerciale;

Impianti di affissione diretta (AD): gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati.

Pubblicità affissionale

4.1 Pubblicità affissioni

4.1.1 quantità

La superficie degli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni non può essere superiore a complessivi 150 mq, pari a circa 56 mq, ogni 1000 abitanti.

La superficie degli impianti pubblica affissione è destinata per circa il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, e per 80% alle affissioni di natura commerciale.

Non si fa luogo ad una ripartizione rigida degli impianti pubblici dato atto che è cura del competente ufficio gestire al meglio gli spazi a disposizione, garantendo, comunque la massima diffusione possibile dei manifesti istituzionali e sociali.

4.1.2 tipologie degli impianti ammessi

gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Cartello
- Tabella

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede dell'allegato xxx.

4.1.3 identificazione

gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di San Vittore del Lazio - Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

- OMISSIS -

Il regolamento non si applica:

- a) Ai segnali turistici e di territorio, come definiti all'art.134 del D.P.R. 495/92, Regolamento di attuazione del codice della strada, purché conformi alle caratteristiche previste nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1° aprile 1996;

- b) Alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;
- c) Alla pubblicità effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli altri Enti pubblici;
- d) Alla pubblicità ed ai mezzi di segnalazione o di indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento;
- e) Alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;
- f) Ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità;
- g) Ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi o simili.

Art. 37

Autorizzazione

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Chiunque intende installare nel territorio comunale o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 19, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.

2. Il Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.

6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento.

7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.

8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 38

Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 16, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta indirizzata contestualmente, all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale del Comune.

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
- b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
- c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
- b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
- c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario;
- d) Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.

4. Ove si intende installare l'impianto su suolo pubblico l'interessato deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo all'Ufficio Tributi che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.

5. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, gli interessati dichiareranno per iscritto la disponibilità dei luoghi.

6. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

7. Copia dell'autorizzazione rilasciata al richiedente dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'Ufficio Tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.

Art. 39

Autorizzazioni non necessarie

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.16 del regolamento:

- a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
- c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
- d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
- e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
- f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile; all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- g) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili.

- h) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;*
- i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;*
- l) pubblicità in forma ambulante;*
- m) pubblicità sonora nelle forme previste.*

Art. 40

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.*
- 2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.*
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo 38.*

Art. 41

Materiale pubblicitario abusivo.

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.*
- 2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.*
- 3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.*
- 4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.*
- 5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.*
- 6. Independentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.*

Art. 42

Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

- 1. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.*
- 2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.*

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 43

Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 9,00 del giorno successivo e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;

2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi di istituti scolastici.

3. L'intensità della voce dei suoni emessi deve essere moderata e tale da non essere percepita ad una distanza superiori a m. 50.

4. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da veicoli o velivoli.

5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante il posizionamento di volantini sulle auto in sosta o fuori dalle cassette porta lettere o porta pubblicità delle abitazioni.

6. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

7. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

8. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi similari è comunque soggetta all'autorizzazione.

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI:

Gli articoli dal "n. 48 Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione" al "n.55 Sanzioni amministrative" sono sostituiti dai nuovi articoli dal n. 37 al n. 40.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Gli "Art.56 Norme finali di rinvio" e "Art.57 Abrogazioni delle precedenti disposizioni" rinumerati restano invariati

Art. 44

Norme finali di rinvio

1. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sua sostituzione.

2. Fatto salvo lo stato di fatto dei mezzi pubblicitari esistenti sul territorio alla data di approvazione del presente regolamento è fatto obbligo e condizione necessaria per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Art.45

Abrogazioni delle precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.

2. Per tutto quanto non espressa mente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, nonché alle norme legislative vigenti materia.

Art. 46

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47

Variatione del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'1 gennaio 2012.